

Allianz Technology

**PROCEDURA IN MATERIA DI GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI DI ILLECITI
(C.D. WHISTLEBLOWING)**

30 MARZO 2026

INDICE

1. Premessa	3
2. Finalità	5
3. Ambito di applicazione	6
4. Oggetto della segnalazione	7
5. Contenuto della segnalazione	8
6. Segnalazioni anonime	9
7. Modalità, canali e destinatario delle segnalazioni	9
8. Attività di verifica e gestione delle segnalazioni interne	12
9. Tutela del Segnalante	15
10. Tutela del Segnalato	17

Allianz Technology

1. Premessa

L'introduzione nell'ordinamento nazionale di un'adeguata tutela del dipendente (pubblico e privato) che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro è prevista in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa), ratificate dall'Italia, oltre che in raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, talora in modo vincolante, altre volte sotto forma di invito ad adempiere.

In accoglimento di tali sollecitazioni, l'art. 54-*bis* D.lgs. 165/2001 (introdotto con la disposizione dell'art. 1, comma 51, Legge 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*"), rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", ha introdotto nell'ordinamento italiano una disciplina per favorire l'emersione di illeciti nel settore pubblico, nota nei paesi anglosassoni con il termine "*whistleblowing*".

Con la legge 30 novembre 2017, n. 179 (di seguito, anche l. 179/2017), pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 14 dicembre 2017, il legislatore italiano ha adottato nuove disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni (di seguito "*whistleblowers*" o "**Segnalanti**") di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

In particolare, quanto alla sfera privata, l'art. 2 della l. 179/2017 ha modificato il tessuto normativo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche "**D. Lgs. 231/2001**") prevedendo l'inserimento dei commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* nel testo dell'art. 6 dello stesso decreto.

Il legislatore italiano è poi nuovamente intervenuto sulla disciplina del *whistleblowing* per il tramite del D. Lgs. 24/2023 con il quale, attuando nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, ha raccolto in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti del settore pubblico e privato.

Il nuovo comma 2-*bis* dell'art. 6 si limita a disporre che il modello preveda canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione nei confronti dei segnalanti e il sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e) del medesimo articolo, rimandando al decreto attuativo della direttiva UE 2019/1937 per una disciplina di maggiore dettaglio. Nel sistema riformato si distinguono canali di segnalazione interna – che devono essere adottati, *inter alia*, dalle imprese già dotate di modello organizzativo – e canali di

Allianz Technology

segnalazione esterna, da istituirsi presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”), volti a fornire ai segnalanti un canale di ascolto ulteriore, in grado di supplire a eventuali carenze dei sistemi di segnalazione interni. Sono altresì previste forme di tutela nel caso di divulgazione pubblica dei fatti oggetto di segnalazione, quando l’esperienza di canali interni ed esterni sia stato vano.

Con riferimento a questi ultimi, il D. Lgs. 24/2023 specifica che almeno un canale deve consentire la segnalazione per iscritto – anche con modalità informatiche – e prevedere l’utilizzo di sistemi di crittografia che assicurino la riservatezza del segnalante, del segnalato e del contenuto della segnalazione; l’altro deve consentire segnalazioni in forma orale che *“sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole”* (art. 4).

Sempre nell’ottica di un ampliamento delle garanzie riconosciute ai *whistleblowers*, il D. Lgs. 24/2023 prevede poi specifiche modalità e tempi per la presa in carico e la gestione, da parte dell’ente, delle segnalazioni ricevute.

Ne è derivata una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del *whistleblower*.

Consapevole dell’importanza di assicurare la massima tutela nei confronti di quanti segnalino condotte illegittime all’interno dell’ente e in conformità al nuovo art. 6, co. 2-*bis*, D. Lgs. 231/2001 e alla disciplina dettata dal D. Lgs. 24/2023, Allianz Technology S.p.A. (“**Allianz Technology**” o “**Società**”), oltre ai canali interni di segnalazione preesistenti, accede al canale interno di segnalazione rappresentato dall’ Allianz Whistleblowing Tool adottato, a livello globale, dal Gruppo Allianz, che, anche ai fini della tutela dell’ente, **consente segnalazioni di violazioni e garantisce la riservatezza dell’identità del soggetto segnalante, della persona coinvolta e dei fatti oggetto della segnalazione.**

La stessa consente, inoltre, la presentazione di segnalazioni sia **in forma scritta** (attraverso la compilazione di un modulo di segnalazione), sia **in forma orale** (attraverso la linea telefonica diretta disponibile 24 ore su 24) e **garantisce elevati livelli di sicurezza informatica tramite procedure crittografiche**. Per maggiori informazioni sulla piattaforma, si rimanda ai paragrafi 7 e 8, (*“Modalità, canali e destinatario delle segnalazioni”* e *“Attività di verifica e gestione delle segnalazioni interne”*).

La presente *“Procedura in materia di gestione delle segnalazioni di illeciti”* (di seguito,

Allianz Technology

anche solo la “**Procedura**”) costituisce quindi, quanto al tema del *whistleblowing*, il risvolto operativo del Modello 231 di Allianz Technology e ne è di conseguenza parte integrante.

Alla luce dell’importanza che per la Società riveste la tutela dell’autore di segnalazione di reati o irregolarità, ai fini della redazione della presente Procedura, la Società ha tenuto conto dei seguenti riferimenti interni:

- il **Modello di organizzazione, gestione e controllo** ex D. Lgs. 231/2001 di Allianz Technology;
- il **Code of Conduct** adottato da Allianz Technology SE e applicato anche da Allianz Technology S.p.A.;
- il **sistema procedurale**, linee guida e regolamenti interni del Gruppo Allianz¹;
- il **sistema di procure** e poteri di firma e rappresentanza vigente.

La Società si è ispirata, inoltre, agli orientamenti dell’ANAC e alle *best practices* di settore.

A titolo esemplificativo, sebbene riferite alla previgente disciplina in materia di tutela del dipendente pubblico autore di segnalazioni, la Società ha fatto riferimento, inizialmente, ai principi contenuti nelle «*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*», approvate con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 dall’ANAC (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 14 maggio 2015) e, poi, alle Linee Guida emesse dall’ANAC con la Delibera n. 311 del 12 luglio 2023².

Di utile ausilio è stato, inoltre, il documento «*Nuova disciplina “whistleblowing”. Guida operativa per gli enti privati*» pubblicato Confindustria nell’ottobre 2023.

2. Finalità

Con l’adozione e pubblicazione della presente Procedura, Allianz Technology intende anzitutto garantire la **piena tutela** e la **massima riservatezza** a favore dei Segnalanti.

¹ Tra le policy, regolamenti e Linee Guida vigenti per il Gruppo Allianz, si vedano: a) Allianz Standard for Capital Markets Compliance; b) Allianz Technology Standard for Anti-Financial Crime Compliance ; c) Allianz Technology Global Functional Rule for Anti-Financial Crime Compliance.

² Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 - Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. - www.anticorruzione.it.

Allianz Technology

È inoltre intenzione della Società quella di **rimuovere qualsivoglia fattore** che possa ostacolare o comunque disincentivare il ricorso alla segnalazione di reati o irregolarità, quali i dubbi e le incertezze circa le modalità e i canali da utilizzare ovvero i timori di qualsiasi genere di ritorsioni o discriminazioni.

Per tale ragione, lo scopo della presente Procedura è anche quello di fornire ai Segnalanti **chiare indicazioni** circa *l'oggetto*, i *contenuti* e le *modalità di trasmissione* delle segnalazioni, nonché quello di mettere in evidenza le *forme di tutela* offerte dall'ordinamento nazionale a loro beneficio.

3. Ambito di applicazione

È intenzione di Allianz Technology diffondere la presente Procedura al più ampio numero possibile di soggetti che, a vario titolo, vengano a contatto con le attività della Società.

Per tale ragione, la Procedura è rivolta a tutti gli esponenti aziendali, i dipendenti, i collaboratori e tutte le persone che, pur non appartenendo ad Allianz Technology, operano su mandato o nell'interesse della medesima in Italia o all'estero.

Sono **esponenti aziendali** il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, l'Amministratore Delegato, i componenti degli altri organi sociali della società eventualmente istituiti ai sensi dell'art. 2380 c.c. o delle leggi speciali, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale ai sensi del D. Lgs. 231/2001, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una unità o divisione di questa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

Sono **dipendenti** i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi grado o qualsivoglia natura, inclusi i lavoratori a termine, compresi quelli con contratto di inserimento o di apprendistato o a tempo parziale, nonché i lavoratori in distacco ovvero in forza con contratti di lavoro para-subordinato (somministrazione di lavoro).

Sono **collaboratori** soggetti che intrattengono con la Società (i) rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; (ii) rapporto di agenzia e altri rapporti che si concretino in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato; (iii) rapporti di collaborazione e/o consulenza (anche di natura

Allianz Technology

occasionale), nonché i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di un esponente aziendale pur non essendo dipendenti.

4. Oggetto della segnalazione

Come anticipato, le segnalazioni possono in primo luogo riguardare **condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001** o comunque **violazioni del modello di organizzazione e gestione, del Code of Conduct o delle procedure e *policy*** adottate dalla Società.

Non esistendo una lista tassativa di illeciti o irregolarità che possono formare oggetto di segnalazione, sono da considerare rilevanti tutte le segnalazioni riferite a comportamenti, reati o irregolarità a danno della Società ovvero commesse per un suo supposto interesse o vantaggio.

Più specificamente, Allianz Technology ritiene eventi certamente meritevoli di segnalazione:

- fatti che possono integrare illeciti amministrativi, contabili, civili o penali (ivi inclusi tutti i fatti che integrano illeciti rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del relativo Modello di organizzazione e gestione);
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- comportamenti, *lato sensu*, frodatori perpetrati in danno degli interessi finanziari dell'Unione europea di cui all'art. 325 TFUE e in altri atti normativi di fonte europea o a interessi della Società;

Allianz Technology

- azioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine alla Società;
- azioni suscettibili di arrecare un danno alla salute e alla sicurezza dei Dipendenti della Società e ai cittadini, nonché di arrecare un danno all'ambiente;
- azioni poste in essere in violazione dei codici di comportamento, del Modello 231 e delle procedure interne alla Società.

Viceversa, Allianz Technology **non ritiene** meritevoli di segnalazione:

- le mere voci o i "sentiti dire";
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile³ che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro.

5. Contenuto della segnalazione

Le segnalazioni, per essere meritevoli di considerazione, devono essere **circostanziate** nonché **fondate su elementi di fatto precisi e concordanti**.

Per tale ragione, Allianz Technology ritiene anzitutto meritevoli di considerazione le segnalazioni che contengono i seguenti elementi:

- le **generalità** del soggetto che effettua la segnalazione, con l'indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda (per le *segnalazioni anonime*, si veda il successivo paragrafo 6);
- una chiara e completa **descrizione dei fatti** oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le **circostanze di tempo e di luogo** in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il **soggetto che ha posto in essere i fatti** segnalati;
- l'indicazione di eventuali **altri soggetti** che possano riferire sui fatti oggetto di

³ Il riferimento all'autorità giudiziaria è da intendersi agli organi della magistratura ordinaria e, in particolare, con riferimento all'attività di denuncia, agli uffici della Procura della Repubblica e (per estensione) ai suoi ausiliari, mentre l'espressione "autorità contabile", va riferita agli organi della giustizia contabile e amministrativa quali, ad esempio, il T.A.R. e la Corte dei Conti, come confermato anche dalle Linee guida dell'ANAC del 2023.

Allianz Technology

segnalazione;

- eventuali **documenti** che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra **informazione** che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

6. Segnalazioni anonime

Allianz Technology prende in seria considerazione anche le segnalazioni anonime (*i.e.*, quelle prive di qualsiasi riferimento utile ai fini dell'identificazione del Segnalante) purché inoltrate con le modalità previste dalla presente Procedura (si veda il paragrafo *sub 7*) e adeguatamente circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, tali da far emergere fatti e situazioni riferibili a contesti determinati (come, ad esempio, l'indicazione di nomi o qualifiche, di uffici specifici, di eventi particolari, ecc.).

7. Modalità, canali e destinatario delle segnalazioni

Canali interni di segnalazione predisposti da Allianz Technology

In conformità all'art. 4, D. Lgs. 24/2023, la Società ha istituito – oltre ai canali interni di segnalazione preesistenti - un canale interno che **garantisce l'anonimato** (salvo che il Segnalante vi rinunci) e, in ogni caso, **la riservatezza dell'identità** della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In particolare, la Società ha adottato la **piattaforma Allianz Whistleblowing Tool**, accessibile all'indirizzo [home-speakup-reporting](#) presente su “Connect” in Homepage “Link Utili” e sui siti *internet* della Società, la quale offre la possibilità di:

- a. effettuare segnalazioni in forma scritta, mediante la compilazione di un *form online*; ovvero
- b. in forma orale mediante la linea diretta telefonica,

garantendo la **riservatezza** del segnalante, nonché la **protezione crittografica del canale**.

In aggiunta, la Società mantiene comunque la possibilità di ricorrere a diversi canali interni di segnalazione. In particolare, Allianz Technology garantisce la possibilità di:

Allianz Technology

- **contattare telefonicamente** l'Ufficio *Compliance* deputato alla ricezione e gestione delle segnalazioni al numero +39 349 971 4208 ;
- **riferire al diretto responsabile gerarchico/referente aziendale**, il quale, a sua volta, dovrà trasmettere la segnalazione entro massimo sette giorni dal ricevimento, all'Ufficio *Compliance*;

La segnalazione presentata ad un soggetto interno diverso da quelli sopra indicati deve essere trasmessa tassativamente entro sette giorni dal ricevimento dall'Ufficio *Compliance*, dando notizia della trasmissione della persona segnalante.

Il Segnalante può servirsi del *Modulo per la segnalazione di condotte illecite e irregolarità* allegato in calce alla presente Procedura, al fine di effettuare una segnalazione quanto più accurata possibile.

Si evidenzia che tutti gli scambi di corrispondenza e-mail interni alla Società, ivi compresi quelli diretti all'OdV godono del massimo livello di cifratura.

Le segnalazioni relative ad eventuali violazioni da parte dell'OdV devono essere indirizzate al Consiglio di Amministrazione affinché siano svolte le indagini necessarie e/o opportune.

Canale esterno di segnalazione istituito presso ANAC

Se la violazione riguarda:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali in materia di appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (ad esempio frodi ai danni dell'UE) ovvero le norme del mercato interno; ovvero
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione menzionati nei punti precedenti

la persona segnalante può, a determinate condizioni, effettuare la segnalazione tramite il canale di segnalazione esterno istituito e gestito dall'ANAC:

servizi.anticorruzione.it/segnalazioni

In particolare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 24/2023, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione:

- ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione. Per esempio, nell'ipotesi in cui vi sia il fondato timore che non sarebbe svolta alcuna attività a causa di un accordo tra chi riceve la segnalazione e la persona coinvolta nella violazione; oppure a seguito dell'occultamento o distruzione di prove di condotte illecite di cui il segnalante sia a conoscenza; oppure
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Per esempio, nel caso in cui la violazione richieda in modo evidente un intervento urgente da parte di un'autorità pubblica per salvaguardare un interesse che fa capo alla collettività quali la salute, la sicurezza o la protezione dell'ambiente.

Divulgazione pubblica

Se la violazione riguarda:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali in materia di appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (ad esempio frodi ai danni dell'UE) ovvero le norme del mercato interno; ovvero
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui

agli atti dell'Unione menzionati nei punti precedenti

la persona segnalante può, a determinate condizioni, effettuare una divulgazione pubblica.

In particolare, ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. 24/2023, la persona segnalante può effettuare una divulgazione pubblica se, al momento della sua presentazione:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna presso ANAC – ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC alle condizioni richiamate in precedenza – e non ha ricevuto riscontro nei termini previsti dal D. Lgs. 24/2023 in merito alle misure previste o adottate per dar seguito alle segnalazioni;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione potrebbe costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; ovvero
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna presso ANAC possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

8. Attività di verifica e gestione delle segnalazioni interne

Allianz Technology ha individuato l'Ufficio *Compliance* della Società quale ufficio autonomo e indipendente deputato della gestione delle segnalazioni interne ai sensi dell'art. 4, co. 2, D.lgs. 24/2023.

In particolare, poiché le segnalazioni possono riguardare comportamenti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, violazioni del Modello 231 o del Codice Etico (c.d. "**Segnalazioni 231**"), le attività di ricezione ed esame preliminare (*pre-screening*) di tutte le segnalazioni sono svolte dall'Ufficio *Compliance* allo scopo di distinguere le Segnalazioni 231 dalle segnalazioni di altra tipologia ("**Altre segnalazioni**" o "**Segnalazioni non-231**").

Tutte le successive attività di vaglio preliminare, istruttorie e di gestione della segnalazione (comprese le comunicazioni con la persona segnalante) sono svolte, rispettivamente, da:

Allianz Technology

- i. il responsabile dell'Ufficio **Compliance**, insieme all'**Organismo di Vigilanza** con riferimento alle Segnalazioni 231;
- ii. il responsabile dell'Ufficio **Compliance**, con riferimento alle Altre segnalazioni,

i quali svolgono le attività necessarie operando quali gestori del canale di segnalazione ai sensi della normativa.

Nello specifico, il competente gestore della segnalazione fornirà un riscontro scritto al Segnalante, confermando la corretta ricezione e presa in carico della stessa.

Il medesimo procederà a un vaglio preliminare della segnalazione diretto ad accertarne, sulla base degli elementi immediatamente disponibili, la sussistenza di cause di irricevibilità, inammissibilità e la non manifesta infondatezza, che consisterà nel valutare:

- se la segnalazione ha lo scopo di sottoporre all'attenzione della Società un comportamento che pone a rischio la sua attività e/o terzi, e non una mera lamentela;
- la gravità del suddetto rischio;
- se l'oggetto della segnalazione è già stato valutato in precedenza dalla Società o eventualmente da un'Autorità competente;
- se la segnalazione contiene elementi sufficienti per poter essere verificata o se, al contrario, risulta troppo generica e priva degli elementi necessari per una successiva indagine.

Il destinatario, valutata la segnalazione come una semplice lamentela personale o verificato che il fatto riportato è già stato riscontrato dalla Società o dall'eventuale Autorità competente, procederà all'archiviazione della segnalazione, informandone il Segnalante e registrando per iscritto le considerazioni che hanno condotto all'archiviazione della stessa.

Allo stesso modo, il destinatario contatterà il Segnalante qualora ritenga la segnalazione eccessivamente generica, al fine di chiedere di fornire elementi utili all'indagine.

Le segnalazioni non irricevibili, non inammissibili e non manifestamente infondate sono oggetto di istruttoria svolgendo ogni opportuno approfondimento dei fatti segnalati, nell'ambito dei propri poteri e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, D. Lgs. 24/2023.

Nello specifico, il responsabile dell'Ufficio **Compliance** ha il compito di:

- a. rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro **sette giorni** dalla data di ricezione;
- b. mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c. dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d. fornire riscontro alla segnalazione entro **tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Come anticipato *supra*, la persona segnalante può inoltre decidere di effettuare una segnalazione orale per il tramite linea telefonica oppure chiedendo un incontro con il referente interno della Funzione *Compliance*, gestore del canale di segnalazioni interne, che deve essere fissato entro un termine ragionevole.

Se per la segnalazione si utilizza la linea telefonica, la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del referente interno della Funzione *Compliance*, previo consenso della persona segnalante. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, invece, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il referente interno della Funzione *Compliance*, quest'ultimo, previo consenso della persona segnalante, documenta la segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

L'ordine di priorità dell'esame delle segnalazioni nonché i tempi della fase istruttoria e delle conseguenti valutazioni dipendono dalla tipologia e gravità dei fatti segnalati, dalla rilevanza dell'interesse alla tutela della Società anche in rapporto alle possibili conseguenze sanzionatorie, dalla complessità dell'istruttoria e dalle altre circostanze concrete relative alla segnalazione.

Quando la natura o la complessità delle verifiche lo richiedano, l'Ufficio *Compliance* e, in caso di Segnalazioni 231, l'Organismo di Vigilanza possono avvalersi della collaborazione

Allianz Technology

di soggetti preposti, di strutture o funzioni interne o di consulenti esterni per effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione della persona Segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti. In ogni caso, l'analisi delle segnalazioni ricevute deve rispettare i principi di imparzialità e di riservatezza.

Durante l'attività istruttoria della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza e il rispetto dell'anonimato del Segnalante. Ciò comporta che (anche quando eventualmente nota) l'identità dello stesso non deve essere diffusa a soggetti che non siano destinatari della segnalazione. Nel caso in cui altri soggetti intervengano a supporto dell'Organismo di Vigilanza, come ad esempio esperti tecnici, altre funzioni aziendali o consulenti esterni, su di essi gravano i medesimi doveri di tutela della riservatezza (e se anonimo) dell'anonimato del Segnalante.

Al termine dell'istruttoria, l'Ufficio *Compliance* e, in caso di Segnalazioni 231, l'Organismo di Vigilanza valuta i documenti e le informazioni acquisite ed esprime la propria valutazione in relazione alla segnalazione: la valutazione può consistere nella dichiarazione motivata di infondatezza della segnalazione o della sua fondatezza.

Il gestore del canale informa il Segnalante dell'esito degli accertamenti svolti, predispone una relazione conclusiva dell'istruttoria e sottopone gli esiti della stessa alle funzioni interne competenti per le rispettive valutazioni, anche in ordine alle misure da intraprendere.

9. Tutela del Segnalante

La Società adotta tutte le misure necessarie per tutelare la **riservatezza** del soggetto Segnalante. Inoltre, la Società **assicura la protezione del Segnalante** da tutte le eventuali ritorsioni o gli eventuali comportamenti aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione come per esempio:

- licenziamento;
- demansionamento;
- trasferimento ingiustificato;
- *mobbing*;
- molestie sul luogo di lavoro;
- qualsiasi altro tipo di comportamento che determini condizioni di lavoro

Allianz Technology

intollerabili.

Il Segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di violazione delle norme deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione alle Risorse Umane, all'Ufficio *Compliance* e all'OdV, salvo che nutra delle preoccupazioni circa l'idoneità dell'OdV e/o dell'Ufficio *Compliance* di garantire la riservatezza di tale ulteriore segnalazione e di prevenire ulteriori comportamenti ritorsivi. In quest'ultimo caso, la segnalazione di comportamenti ritorsivi è effettuata esclusivamente alla funzione Risorse Umane, che si coordina con i competenti uffici interni per porvi rimedio e adottare le iniziative di volta in volta ritenute opportune.

Si rimanda, sul punto, a quanto stabilito nel capitolo 8 "Sistema sanzionatorio" del Modello 231 della Società.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 3, co. 4, D. Lgs. 24/2023, la tutela della persona segnalante si applica anche:

- quando il rapporto giuridico con la Società non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La tutela da possibili comportamenti ritorsivi è estesa anche a:

- i "facilitatori" della segnalazione, ovvero le persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, la cui riservatezza è parimenti tutelata;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e a quelle che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà – in via esclusiva o in compartecipazione – del segnalante;
- gli enti presso i quali il segnalante lavora (ed esempio, nel caso di un fornitore o di una controparte della Società il cui esponente abbia effettuato una segnalazione)

Allianz Technology

o, più in generale, gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

10. Tutela del Segnalato

La Società adotta tutte le misure necessarie per tutelare la **riservatezza** dell'identità del soggetto segnalato. Inoltre, la Società **censura** la violazione, commessa con dolo o colpa grave, del divieto di effettuare segnalazioni infondate. In particolare:

- le segnalazioni non devono contenere accuse che il Segnalante sa essere false e, in generale, che intende utilizzare come strumento per risolvere mere questioni personali;
- la Società si impegna a tutelare il Segnalante solo rispetto a possibili condotte ritorsive o discriminatorie poste in essere in ragione della segnalazione;
- rimane impregiudicata la responsabilità penale e civile del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria e/o effettuata al solo fine di danneggiare il segnalato, nonché di ogni altra ipotesi di abuso o strumentalizzazione intenzionale della procedura di *whistleblowing*.

Allegato - Modulo per la segnalazione di condotte illecite e irregolarità

A prescindere dal canale di segnalazione adottato, il Segnalante è invitato a strutturare la segnalazione descrivendo brevemente le violazioni/comportamenti impropri che si desidera evidenziare all'Ufficio *Compliance* di Allianz Technology, specificando, in particolare:

- informazioni relative alla natura della preoccupazione;
- informazioni relative al segnalante, in particolare: nome e cognome, ruolo all'interno di Allianz Technology, contatto telefonico, indirizzo e-mail;
- informazioni relative all'autore della condotta sospetta e – se ve ne sono – eventuali altri soggetti coinvolti nella violazione/attività impropria, in particolare: nome e cognome, ruolo all'interno di Allianz Technology, contatto telefonico, indirizzo e-mail;
- descrizione, quanto più accurata possibile, della violazione/attività impropria che è stata realizzata;
- dove e in quale contesto è avvenuta la violazione/attività impropria e, in particolare: nome del luogo di lavoro, la stanza, il reparto;
- quando la violazione/attività impropria è stata commessa;
- eventuali altre azioni intraprese in relazione a questa violazione/attività impropria, inclusa l'eventuale interlocuzione con altri soggetti;
- eventuali elementi di prova dell'avvenuta violazione/attività impropria, per esempio: foto, video, *file* audio, e-mail, *screenshot*;
- eventuali altri dettagli o informazioni che potrebbero essere utili ai fini delle indagini che saranno svolte dall'Organismo di Vigilanza.

Nell'ipotesi in cui si desidera effettuare più di una segnalazione, chiediamo di effettuare segnalazioni separate per ciascuna, o individuare in maniera schematica nella parte descrittiva di una unica segnalazione le diverse condotte che intendi segnalare.

Non devono essere inviati dati personali che non siano strettamente pertinenti alla segnalazione. Tuttavia, qualora fossero inviati, la Società ha la facoltà di cancellare le informazioni senza informare il Segnalante.